

Copia Albo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

OGGETTO :
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addì **tre** del mese di **agosto** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti e debitamente recapitati a ciascun Consigliere, si è riunito, in sessione Straordinaria e in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Sotto la Presidenza della Sig.ra **COSSARD LAURA - SINDACO** sono convenuti i Signori Consiglieri:

COGNOME e NOME	PRESENTE
COSSARD LAURA - Sindaco	Sì
THERISOD NELLA - Vice Sindaco	Sì
STELLA ALBERTO - Consigliere	Sì
BELLI CLAUDIO - Consigliere	Sì
SERRA LUCIANO - Consigliere	Sì
PELLISSIER MONICA - Consigliere	Sì
TREU LUCIANA - Consigliere	Sì
THERISOD ELISA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	1

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020**IL CONSIGLIO COMUNALE****RICHIAMATI:**

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 *“Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”* in particolare l’art. 21 in materia di competenza consiliare;
- lo Statuto comunale, in particolare l’art. 12 in materia di competenza consiliare;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 19.11.2016;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* ed in particolare l’art. 175 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 52 del 23.12.2019 con la quale, tra l’altro, venivano definite le aliquote IMU per l’anno 2020, quando non era ancora stata promulgata la legge di bilancio 2020 che avrebbe poi innovato in materia di IMU, e ritenuto di revocare le aliquote contenute nella propria deliberazione n. 52/2019;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’articolo 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l’aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 740, della Legge 160/2019, il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, articolo 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla

presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

3. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione, vista la difficile congiuntura economica in atto e la conseguente obiettiva difficoltà diffusa, di non aumentare l'imposizione fiscale gravante sulle famiglie e sulle attività presenti nel territorio comunale;

VISTO lo schema sinottico seguente:

FATTISPECIE	Commi L. di bilancio	Aliquota di base	Min	Max	detrazione	Aliquota individuata	
Abitazione principale cat. catastali A1 A8 A9 e relative	748-749	0,5%	0,0%	0,6%	200,00 €	0,5	

pertinenze							
Fabbricati rurali ad uso strumentale	750	0,1%	0,0%			0	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce)	751	0,1%	0,0%	0,25%		0	Aliquota deliberale per gli anni 2020 e 2021, poi esenti dall'anno 2022
Terreni agricoli	752	0,76%	0,0%	1,06%		esenti	Esenti in aree montane,
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	753	0,86%	0,76%	1,06%		0,76	0,76% riservato allo Stato
Aree fabbricabili	754	0,86%	0,0%	1,06%		0,76	Eventuale, solo se si differenzia l'aliquota
Immobili diversi dai commi precedenti (altri fabbricati, aree edificabili)	754	0,86%	0,0%	1,06%		0,76	

RITENUTO di approvare le aliquote dell'imposta come segue:

1. l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze: pari allo 0,5 per cento;
2. l'aliquota per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994: pari allo 0 per cento;
3. l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. **fabbricati merce**), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: pari allo 0 per cento;
4. l'aliquota di base per gli immobili a **uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**: pari allo 0,76 per cento;
5. l'aliquota per le **aree fabbricabili**: pari allo 0,76 per cento;
6. l'aliquota per i **restanti immobili**, diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della Legge di bilancio 2020, nonché dal punto 5 del presente elenco: pari allo 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

VISTO l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

DATO ATTO che l'art. 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, prevede che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020;

TENUTO CONTO il suddetto termine è stato prorogato al 30 settembre 2020 dal decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 77/2020;

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell'articolo 1, Legge n. 160/2019, per l'anno 2020, , in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c) del testo unico delle leggi sull'ordinamento, degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine ordinario di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, purché non oltre i termini prorogati di approvazione del bilancio. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

VISTO il Regolamento IMU approvato con propria deliberazione n. 16 in data odierna, 3 agosto 2020;

DATO ATTO, infine, che l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 5/2020 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) dispone al comma 1, lett. b) che il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) è differito dal 16 giugno 2020 al 16 dicembre 2020, fatta eccezione per la quota di imposta di spettanza dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, e al comma 2 che ai pagamenti effettuati entro i termini di cui al comma 1 non sono applicati sanzioni, maggiorazioni o interessi, che il differimento non preclude il versamento volontario entro i termini ordinariamente previsti per i quali non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;

DATO ATTO che in fase istruttoria del presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147**bis** del TUEL, come dimostrato dai sottostanti pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, di copertura finanziaria e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL, cui fa rinvio l'art. 49**bis** comma 2 della l.r. n. 54/1998;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 49**bis** comma 1 della l.r. n.54/1998;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **DI REVOCARE** le aliquote IMU stabilite con propria deliberazione n. 52 del 23.12.2019;

3) **DI STABILIRE** le seguenti aliquote IMU:

aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze: 0,5 per cento;

- a) aliquota per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994: 0 per cento;
- b) aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. **fabbricati merce**), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0 per cento;
- c) aliquota di base per gli immobili a **uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**: 0,76 per cento;
- d) aliquota per le **aree fabbricabili**: 0,76 per cento;
- e) aliquota per i **restanti immobili**, diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della Legge di bilancio 2020, nonché dal punto 5 del presente elenco: 0,76 per cento;

4) **DI DARE ATTO** che:

- il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definite alle lettere b) e c) dell'art. 1 comma 741 della legge n. 160/2019, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- i terreni agricoli sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993;

5) **DI PROVVEDERE** all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

6) **DI DARE ATTO** che le aliquote testé deliberate decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 Legge 296/2006;

7) **DI DARE** ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL e dell'art. 49bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998 esprime parere favorevole in merito alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Manuela VECTION)

PARERI CONTABILI

Il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL, dell'art. 49bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998, e come disciplinato dall'art. 5 del Regolamento comunale di contabilità, attesta la copertura finanziaria ed esprime parere favorevole di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Manuela VECTION)

PARERE LEGITTIMITA'

Il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della l.r. n. 54/1998, esprime parere favorevole di legittimità;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa VAUTHIER LUCIA)

VISTO per il PTPCT

Ai sensi del PTPCT 2019-2021;

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lucia Maurizia THERISOD)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to COSSARD LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa VAUTHIER LUCIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale a partire dal 05/08/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52**bis** della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54.
Reg. Albo Pretorio n.

Rhêmes-Saint-Georges, lì 05/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa VAUTHIER LUCIA

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/08/2020, ai sensi dell'art. 52**ter** della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: dott.ssa VAUTHIER LUCIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rhêmes-Saint-Georges, lì 05/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa VAUTHIER LUCIA

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"	
	Art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (allegare curriculum vitae professionista)
x	Art. 23 - provvedimenti amministrativi
	Art. 23 – comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda: ____ <i>Autorizzazione o concessione;</i> ____ <i>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;</i> ____ <i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;</i> ____ <i>Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;</i>
	Artt. 26 e 27 - concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (di importo superiore a 1.000,00 € nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario)
	Art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – pubblicazione
	Art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – aggiornamento dati AVCP